

6138/00 e n. 4808/00 alla data del 31/12/2009 e cioè € 265,51 a favore del correntista.

Deve pertanto ritenersi l'interesse ad agire da parte della società correntista ad ottenere lo storno delle annotazioni indebite con il conseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti

Prima di passare all'esame della domanda attrice, occorre esaminare l'eccezione di **prescrizione** sollevata dalla parte convenuta, con la comparsa di costituzione.

Al riguardo, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 13 giugno 2019, n. 15895, va detto che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte attrice, ai fini del valido esperimento dell'eccezione di prescrizione, non è necessario allegare specificatamente le rimesse prescritte. Si legge infatti nella precitata sentenza che, *"l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito, che convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie"*, spettando poi al consulente tecnico di individuare quali rimesse siano solutorie, con una ctu.

Orbene, la questione della prescrizione, relativamente ai rapporti di conto corrente, va scrutinata tenendo di conto che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. in particolare la sentenza n. 24418/2010), il *dies a quo* del termine ordinario prescizionale comincia a decorrere soltanto dalla chiusura del conto corrente, perché solo il saldo finale ha il carattere della definitività; con riferimento al caso di specie, laddove invece si è in presenza di un conto corrente affidato ancora aperto, deve tenersi di conto che normalmente i versamenti eseguiti in costanza di rapporto hanno funzione rispristinatoria della provvista e soltanto le rimesse extra fido hanno funzione solutoria di quelli interessi maturati extra fido, atteso che quelli maturati entro fido diventano liquidi ed esigibili sono alla chiusura del conto.

In applicazione di detti principi, il CTU nominato, ha pertanto correttamente ritenuto prescritte le competenze maturate su extra fido a ritroso dalla data del 7.11.2004, data di ricevimento della raccomandata con la quale il legale della società attrice ha contestato alla Banca il saldo del conto corrente, così come peraltro indicato dal legale di parte attrice a verbale, in sede di giuramento del CTU.

Il Ctu inoltre, altrettanto correttamente, per la verifica dell'utilizzo extra fido ha tenuto di conto di quanto risultante dai contratti di affidamento e dagli estratti conto depositati agli atti del giudizio. Deve rilevarsi come l'anzidetta individuazione delle rimesse solutorie da parte del CTU è immune da quelle possibili critiche che sarebbero potute scaturire ove detta indagine fosse stata condotta sulla base di elementi presuntivi (quali le evidenze degli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione che ne



evidenzia il carattere non occasionale, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto), atteso che come detto la prova dell'affidamento è stata desunta dai contratti di affidamento in atti, così come del resto si afferma in giurisprudenza essere necessario (cfr. sentenza della Cassazione del 30 ottobre 2018, n. 27705 e sentenza della Corte d'Appello di Venezia 19 giugno 2019 n. 2555).

Conseguentemente, l'ipotesi di ricalcolo da tenersi in considerazione ai fini decisorii è rappresentata da quella, indicata alla pag. 82 della ctu, laddove si afferma che: *le competenze maturate su extra fido si considerano prescritte a ritroso dal 07.11.2004; la prescrizione delle competenze maturate intrafido decorre dalla chiusura del conto (informazione non disponibile) e che il numero delle competenza pagate con rimesse solutorie sono n. 123 per un importo pari ad euro 50.340,53.*

Le osservazioni sollevate dalla banca convenuta in ordine all'ipotesi di ricalcolo di cui sopra, -secondo le quali il CTU, contrariamente a quanto richiesto dal quesito avrebbe ricostruito soltanto il conto corrente ordinario n. 3108/00 sul quale risultano addebitate anche le competenze dei conti SBF e Tecnici, contestando *che tutte le competenze dei conti SBF e Tecnici chieste in ripetizione da parte attrice, girocontate sul c/c ordinario 3108/00, risalgono ad epoca anteriore al 7/10/2004, quindi al periodo individuato dal CTU come prescritto...* (La Banca convenuta in particolare, ha sostenuto che *trattasi quindi di competenze maturate e contabilizzate nel periodo prescritto, come tali irripetibili.* La Banca convenuta ha altresì contestato che *il CTU risulterebbe aver accertato la prescrizione delle competenze sull'extra fido, senza però indicare nel prospetto di calcolo delle rimesse solutorie/ripristinatorie del c/c ordinario n. 3108/00 (allegato 23 alla bozza di CTU) quale affidamento avrebbe assunto al fine di individuare l'extra-fido-*, trovano smentita nella stessa ctu.

Infatti, a ben vedere, il CTU, alla pag. 89 del proprio elaborato peritale, ha precisato che, con riferimento al conto corrente ordinario, *nell'allegato n. 41 è riportata la tabella con il valore del limite di Fido, utilizzato per la verifica delle rimesse solutorie suddiviso per data di decorrenza.* Precisando altresì che *gli importi sono stati rilevati dalla documentazione contrattuale disponibile agli atti e dai valori delle voce di costo "CMS entro fido".* In effetti il contratto di affidamento del 19.03.1991 prodotto in atti, accorda un credito pari a 250mila delle vecchie lire, che è pari al limite di fido di euro 129.114,22 utilizzato dal CTU, come si evince dall'allegato 41) della ctu.

Il Ctu inoltre, alla pag. 86, nelle risposte rese dal consulente alle analoghe osservazioni svolte dal ctp di parte attrice, ha riferito di aver provveduto anche alla ricostruzione dei conti tecnici (cfr. allegati dal n. 24 al n. 31) e alla verifica in ordine alle rimesse solutorie e ripristinatorie.

In ragione di quanto sopra chiarito, deve ritenersi come validamente sollevata da parte della banca convenuta l'eccezione di prescrizione, con la conseguenza che non può tenersi di conto, come invece vorrebbe la società attrice, dell'ipotesi riportata alle pagg. 74 e 84 della ctu, che indicano un saldo a credito della correntista per l'importo di €. 290.338,14, trattandosi dell'ipotesi che, proprio sull'errato presupposto che sarebbe stato onere della banca indicare

quali siano state le rimesse solutorie che hanno dato origine ad uno spostamento patrimoniale a favore della banca, non contempla la verifica della prescrizione decennale delle rimesse solutorie.


Passando all'esame delle ipotesi di nullità dedotte dalla parte attrice, quanto alla contestata *illegittima applicazione degli interessi ultralegali con la cosiddetta clausola "uso su piazza"*, clausola di cui appunto è chiesta la dichiarazione di nullità per violazione dell'art. 1284, comma III, c.c., si rileva che la banca convenuta al riguardo ha dal canto proprio sostenuto che *gli interessi sono stati regolarmente pattuiti in misura superiore a quella legale e in tale misura sono stati applicati dalla Banca durante tutto il rapporto...Pertanto non vi è stata alcuna violazione dell'art. 1284 c.c.* Ha altresì dedotto che *la pattuizione per scritto è avvenuta anche per tutte le altre condizioni economiche (vedi anche CMS) che sono state regolarmente applicate dalla banca durante i rapporti in questione. Come pure lo "ius variandi" è espressamente previsto nella lettera di apertura del conto corrente e la variazione dei tassi risulta chiaramente dagli estratti conto e con gli stessi è stata comunicata al correntista il quale ha avuto la possibilità di non accettarli e recedere dal contratto. E tale facoltà non è stata utilizzata da controparte.*

Ebbene, occorre tener presente che nella fattispecie, come rilevato anche nella CTU, non sono stati depositati in atti i contratti di conto corrente, ma solo il contratto di affidamento del 19.03.1991 e le successive variazioni delle condizioni e dell'importo accordato intervenute, prodotti dalla banca convenuta, la quale ha altresì provveduto al deposito dell'appendice del contratto di conto corrente del 19.11.2001, ove sono riportate le condizioni economiche.

Notoriamente, nella contrattualistica bancaria antecedente all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, era ricorrente l'utilizzo della clausola secondo cui il saggio dell'interesse ultralegale veniva determinato in forza di rinvio alle «condizioni usualmente praticate sulla piazza»; il contratto di apertura di credito in c.c. prodotto sub doc. 1 in allegato alla comparsa di costituzione della banca convenuta, al relativo art. 7, contempla infatti siffatta clausola.

Va detto che con la legge n. 154/1992, poi trasfusa con alcune innovazioni e chiarimenti nel Testo Unico Bancario, -d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - art. 117 commi 6 e 7-, si è inteso eliminare le asimmetrie informative al fine di tutelare il correntista, sancendo che le clausole di contenuto patrimoniale del contratto di conto corrente debbono (ex artt. 116 e 117 commi 4 e 6 TUB) essere espressamente enucleate nel contratto, senza alcun rinvio agli usi e non devono essere più sfavorevoli per il cliente di quelle pubblicizzate.

Per tale ipotesi di nullità della clausola di rinvio agli usi, il legislatore ha quindi previsto un meccanismo di integrazione legale del contratto in forza del quale dovrà applicarsi il tasso nominale minimo e quello massimo dei Buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive (art. 117 n. 7 lett. a TUB).



Va poi osservato che la Suprema Corte (cfr. sentenza n. 4490/2002) ha ritenuto che le nuove disposizioni di cui alla Legge sulla trasparenza, sono ben applicabili anche a quei rapporti che, pur avendo avuto origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente, così come nel caso che ci occupa.

In ragione di quanto precede, nella fattispecie, deve ritenersi pertanto che i contratti bancari oggetto di giudizio, pacificamente insorti prima dell'entrata in vigore della L. 154/1992, risultano ad essa assoggettati, limitatamente alle obbligazioni sorte in epoca successiva rispetto a quest'ultima

Il Ctu pertanto correttamente, in virtù della rilevata nullità dell'applicazione degli interessi ultralegali con il sistema della clausola "uso su piazza", ai fini del ricalcolo del saldo del conto corrente n. 3108/00, ha operato le seguenti modifiche:

- *Tasso Debitore corrispettivo sostituito con i Tassi BOT fino al 04/12/1996;*
- *Tasso Creditore corrispettivo sostituito con i Tassi BOT fino al 19/11/2001.*

Analogamente, con riguardo al conto corrente SBF ed ai conti tecnici, sono stati sostituiti il Tasso Debitore e Creditore corrispettivo con i Tassi BOT.

Procedendo all'esame della contestata **clausola di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale**, valga brevemente richiamare che l'anatocismo degli interessi bancari è illegittimo per tutti gli addebiti precedenti al 22/4/2000, data a cui risale l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9/2/2000, in quanto l'anatocismo bancario precedente al 22/4/2000 è un uso negoziale (non normativo) ed in quanto tale non è idoneo a derogare il divieto generale dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.

La delibera CICR del 9/2/2000 ha previsto poi, affinché l'anatocismo fosse consentito, che dal 22/4/2000 i contratti fossero stipulati per iscritto, con pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. Per i contratti in corso, obbligo di adeguamento alla delibera era previsto entro la data del 30/6/2000 e, in caso di condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle precedentemente applicate (art.7 c.2, delibera Cicr) era consentito derogare dalla stipula di un nuovo contratto mediante:

- pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento;
- comunicazione alla clientela entro il 31/12/2000.

E' noto poi che la cd. Legge di stabilità 2014, ha nuovamente modificato l'art. 120 del TUB, e, per effetto di detta modifica, la norma in parola, pur continuando a seguire il noto criterio della "pari periodicità, quest'ultima non è più riferita, come nella vecchia formulazione, alla "produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria", bensì, alla "sola produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria". La pari periodicità è in sostanza riferita non più alla capitalizzazione, bensì alla liquidazione degli interessi.

Per completezza espositiva, merita accennare, l'ulteriore intervento del legislatore, per cui dalla data del 01.10.2016, le banche devono necessariamente


adeguarsi al disposto del decreto del Ministro dell'Economia (nella sua qualità di presidente del CICR) n. 343 del 3 agosto 2016, il quale attua l'art. 120 del TUB che, a sua volta, contiene i principi direttivi per la disciplina dell'anatocismo bancario, demandando però la concreta regolamentazione della materia appunto a una determinazione del Cidr. Detto D.M. 343/2016 contiene, all'articolo 3, l'affermazione di principio, recata anche dall'articolo 120 Tub, in base al quale nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, «gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora».

Tornando al caso in esame, la Banca, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto che le nuove condizioni negoziali non erano peggiorative rispetto a quelle precedenti ed ha prodotto sub. doc. 18 copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dichiarando di essersi adeguata alle previsioni della delibera CICR anche *mediante comunicazione al cliente attraverso gli estratti conto inviati periodicamente e regolarmente ricevuti, tanto da essere stati presi a fondamento della relazione di parte*, rilevando che il periodo da prendere in esame nel presente giudizio è *quello che corre dal 16/7/2005 al 31/12/2009 e quindi in regime di capitalizzazione trimestrale legittima*.

La tesi difensiva della banca si radica però su un presupposto non veritiero, vale a dire quello per cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi a credito costituisca sempre e comunque un miglioramento e non un peggioramento delle condizioni contrattuali applicate alla clientela. Come meglio argomentato dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 26779 del 21.10.2019, un tale assunto, omette di considerare che *a seguito del declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU. è venuto meno ogni legittima deroga all'art. 1283 c.c. e le relative clausole, in guisa delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono state fulminate da nullità per contrasto con la norma codicistica*.

Pertanto, nella fattispecie, appurata in ragione di quanto testè affermato, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, il Ctu in perfetta osservanza del quesito postogli, come si desume dalle pagg. 76-77 della ctu, ha provveduto, sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza n. 24418 del 02/12/2010 delle SS.UU. della Cassazione, ad eliminare per il periodo fino al 30.06.2000, data di entrata in vigore della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 09/02/2000, ogni forma di anatocismo e per il periodo successivo ha seguito la periodicità di capitalizzazione in regime di reciprocità, eliminando poi, a decorrere dal 01/01/2014 ogni forma di anatocismo fino all'entrata in vigore della delibera CICR del 03/08/2016 emanata in attuazione dell'art. 17-bis D.L. 14/02/2016 n. 18, seguendo per il periodo successivo la disciplina contenuta in detta circolare.

Il risultato cui è pervenuto il Ctu, dopo un attento vaglio dei documenti in atti, facendo corretta applicazione dei principi giuridici menzionati nel quesito, ed al termine di uno scrupoloso percorso argomentativo, risulta esente da vizi sul piano logico-giuridico, e non vi dunque alcun motivo per discostarsi dallo stesso.



Quanto alla contestata **illegittimità della Commissione di Massimo Scoperto**, la banca convenuta ha sostenuto che l'art. 2 bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, come modificato in sede di conversione dalla L. 2/09, ha espressamente previsto la nullità delle clausole che prevedono una remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione di fondo a prescindere dal loro effettivo utilizzo, esclusivamente dalla entrata in vigore della legge di conversione, e, pertanto, nella fattispecie, dal momento che i rapporti in esame sono sorti prima, la clausola contrattuale non può ritenersi nulla, tanto più in ragione del fatto che i contratti depositati dalla banca evidenziano la pattuizione della CMS e la misura della stessa.

Al riguardo deve essere precisato che la Commissione di massimo scoperto, è definita *“come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”*, così come si legge nelle *“Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”* emanate dalla Banca d'Italia il 30 settembre 1996 (e confermate fino a dicembre 2009), definizione peraltro confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1603 del 20 giugno 2018, ove quindi è stata ribadita la definizione già affermata con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006, ove la Suprema Corte di Cassazione definiva appunto la commissione di massimo scoperto, come la *remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendente dall'effettivo prelevamento della somma*.

Inoltre deve rilevarsi che soltanto dalla data del 28 dicembre 2011 - data di entrata in vigore della legge di conversione del D.l. n. 201/2011 che ha introdotto l'art. 117 bis - nei nuovi rapporti di apertura di credito può essere prevista una commissione onnicomprensiva, purchè sia stabilita in contratto, sia calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma concessa al cliente ed alla durata del contratto e purchè non sia superiore allo 0,5% per trimestre, rispetto all'importo concesso al cliente. In assenza di apertura di credito e qualora si verificino sconfinamenti, il contratto di conto corrente può prevedere una commissione di istruttoria, determinata in misura fissa e commisurata ai costi.

Per i rapporti già in essere l'art. 27 del D.l. 24 gennaio 2012 n.1 (convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27) ha così stabilito ai commi 2 e 3: *“2. La delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117 bis del d. lgs. 385/93, è adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo. 3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del medesimo decreto legislativo”*.

Per i contratti contratti già in essere alla data del 1° luglio 2012, il decreto ministeriale n. 644 ha previsto un obbligo di adeguamento così stabilito all'art. 5,

comma 4: *“I contratti in corso al 1° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB. L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012”.*

Quindi, come osservato peraltro anche dal CTU, *l'adeguamento dei contratti già in essere costituisce un giustificato motivo ex art. 118 d. lgs. 385/93, che attribuisce alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, con conseguente obbligo di comunicazione al cliente. E' pertanto necessario che la banca comunichi secondo le formalità previste dall'art. 118 del TUB – e dunque con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente - l'avvenuto adeguamento del contratto in essere a quanto previsto ai sensi dell'art. 117-bis del TUB ed ai sensi del decreto ministeriale n. 644/2012 in materia di commissioni. In difetto il cliente potrà eccepire l'inefficacia delle variazioni contrattuali previste in relazione all'obbligo di adeguamento, se a sé sfavorevoli*

Tanto precisato, nella fattispecie in esame, come rilevato nell'indagine peritale del Ctu Dott. A. Giacomelli, *“la CMS risulta pattuita per iscritto in alcune date a partire dal 04/12/1996:*

-04/12/1996 – Comunicazione Variazione Condizioni Economiche Apertura di Credito utilizzabile sul conto corrente n. 3108/00: CMS: 0,25%;

-18/10/2000 Contratto di Apertura di Credito utilizzabile sul conto corrente n. 3108/00 : CMS: 0,25%;

-15/03/2001 – Comunicazione Proroga Affidamento Apertura di Credito utilizzabile sul conto corrente n. 3108/00: CMS: 0,25%.

Il CTU ha altresì appurato che *“La CMS risulta applicata nel concreto come una percentuale applicata all'esposizione del cliente ovvero come onere aggiuntivo degli interessi.*

Considerata la funzione suindicata della CMS, la stessa doveva essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non avesse mai utilizzato l'apertura di credito, poiché al contrario, se applicata, come nella fattispecie in caso di utilizzo dell'apertura di credito, essa è priva di giustificazione causale, e, pertanto indebitamente applicata.

Peraltro il Ctu ha anche accertato che *Nella documentazione contrattuale disponibile è prevista l'aliquota percentuale ma non i criteri di calcolo della CMS.*

Il CTU peraltro, ha anche affermato di aver accertato che la **CDF**, *trova applicazione nell'arco del 2009, ma non risulta pattuita contrattualmente* ed ha pertanto provveduto alla relativa eliminazione ed al conseguente ricalcolo del saldo del conto corrente ordinario n. 3108 e dei conti correnti SBF e Tecnici

La Banca ha contestato sul punto la ctu, rilevando che il quesito assegnato, non demanda al CTU di verificare se nei documenti contrattuali sia presente la descrizione della metodologia di calcolo della CMS, ma solamente se è pattuita per iscritto; né *demanda al CTU alcun accertamento in ordine alla CDF* e che *Trattasi*

pertanto di una verifica svolta dal CTU, non richiesta dal quesito che quindi, ove mantenuta, configura ultra-petitum.

Questo decidente, concorda con il CTU, sul fatto che affinché *la CMS possa essere considerata validamente pattuita quando è determinata o determinabile in maniera univoca*, e che, possa ritenersi determinabile in maniera univoca solo quando è descritto come sarà applicata nel concreto, non essendo all'uopo sufficiente l'indicazione solamente dell'aliquota percentuale.

Questo decidente, concorda inoltre con il Ctu in merito al fatto che la CDF (o altre commissioni con denominazione diverse), rappresenta una commissione alternativa alla CMS, anch'essa regolamentata dall'art. 2 bis del d.l. 185 del 29/11/2008 convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009, che stabilisce che l'importo massimo non può essere maggiore del 0,50% a trimestre.

La verifica demandata al CTU, contrariamente a quanto contestato dalla parte attrice, riguarda la commissione legata all'affidamento, nel quale rientra ovviamente oltre alla CMS, ogni altro onere ad esso assimilabile e/o alternativo, utile e necessaria ai fini decisori, con la conseguenza che il prospetto di ricalcolo cui la presente decisione si atterrà è quello indicato nelle conclusioni esposte nella ctu, quindi quello che contempla l'eliminazione delle commissioni legate all'affidamento non pattuite ovvero non validamente pattuite o lecitamente applicate, come pure l'annullamento della postergazione ed antergazione delle valute.

Difatti la parte attrice ha avuto ragione di contestare anche l'illegittima antergazione e postergazione dei **giorni di valuta**, considerato che, come accertato dal CTU, *“Dalla documentazione contrattuale agli atti non si rilevano clausole specifiche di postergazione /anticipazione delle valute, approvate per iscritto fino al 19/11/2001 per il conto ordinario n. 3108.*

Dal 19/11/2001 sono previsti Giorni Valuta solo per i Versamenti:

- Stesso giorno, per contanti e assegni CRF;*
- Secondo giorno lavorativo successivo, per circolari altre banche;*
- Secondo giorno lavorativo successivo, per assegni su piazza;*
- Quattro giorni lavorativi, per assegni fuori piazza.*

Per i conti correnti SBF e Tecnici non si sono rilevate pattuizioni scritte delle condizioni economiche.”

Passando infine all'analisi sull'**usura**, correttamente condotta dal CTU con riferimento sia al conto corrente ordinario che al conto sbf e ai conti tecnici, quand'anche la banca convenuta abbia avuto ragione di rilevare che la società attrice *non ha provveduto a depositare i decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996, sicchè nessuna verifica può essere validamente eseguita sul piano giudiziale*, valga osservare che ad ogni buon conto il CTU sul punto ha affermato che *“Le condizioni economiche pattuite risultano inferiori al TSU”*.

Il giusto ricalcolo del rapporto dare-avere tra le parti, alla data del 31.12.2009, in esito alle accertate nullità relativamente alla clausola di determinazione degli interessi cd. *“uso su piazza”*, all'indebita applicazione di

interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, giorni di valute ed ogni altra onere e o spesa di cui alla superiore narrativa e alla qui richiamata CTU del Dott. Giacomelli, è pari all'importo di euro 220.263,43 a credito della società correntista, come meglio si evince dai prospetti di calcolo di cui alla CTU, della quale ad ogni buon conto di seguito si trascrivono le condivise risultanze:

“Dall'esame della documentazione contrattuale e contabile presente negli atti e in base agli accertamenti realizzati ai punti che precedono, si sono rilevate alcune criticità che vengono riepilogate di seguito per ciascun conto corrente.

Relativamente al conto SBF e ai tre conti tecnici, in assenza dei contratti di conto corrente, tutte le pattuizioni delle condizioni economiche risultano non provate per iscritto.

Ai fini del ricalcolo del saldo del conto corrente Tecnico n. 6190 verranno effettuate le seguenti modifiche:


- Tasso Debitore corrispettivo sostituito con i Tassi BOT
- Tasso Creditore corrispettivo sostituito con i Tassi BOT
- Spese operazioni: annullate
- Spese di chiusura / liquidazione: annullate
- Spese invio contabili / estratti conto annullate
- Canone mensile: annullato
- Antergazione e postergazione valute su operazioni di addebito: annullate
- Antergazione e postergazione valute su operazioni di accredito: annullate
- CDF: annullate
- CMS: annullate

Ai fini del ricalcolo del saldo del conto corrente Tecnico n. 6138 verranno effettuate le seguenti modifiche:

- Tasso Debitore corrispettivo sostituito con i Tassi BOT
- Tasso Creditore corrispettivo sostituito con i Tassi BOT
- Spese operazioni: annullate
- Spese di chiusura / liquidazione: annullate
- Spese invio contabili / estratti conto annullate
- Canone mensile: annullato
- Antergazione e postergazione valute su operazioni di addebito: annullate
- Antergazione e postergazione valute su operazioni di accredito: annullate
- CDF: annullate
- CMS: annullate

Ai fini del ricalcolo del saldo del conto corrente Tecnico n. 4808 verranno effettuate le seguenti modifiche:

- Tasso Debitore corrispettivo sostituito con i Tassi BOT
- Tasso Creditore corrispettivo sostituito con i Tassi BOT
- Spese operazioni: annullate
- Spese di chiusura / liquidazione: annullate
- Spese invio contabili / estratti conto annullate
- Canone mensile: annullato
- Antergazione e postergazione valute su operazioni di addebito: annullate



- Antergazione e postergazione valute su operazioni di accredito: annullate
- CDF: annullate
- CMS: annullate

Le competenze trimestrali del conto SBF e dei tre conti tecnici vengono addebitate sul conto corrente ordinario n. 3108. Nel ricalcolo del conto ordinario, saranno stornati gli addebiti trimestrali delle competenze dei conti SBF e tecnici e saranno addebitate le competenze ricalcolate, seguendo i criteri sopra descritti.

Relativamente al Conto Corrente (principale) n. 3108 si sono rilevate le seguenti criticità:

-l'assenza di pattuizione per iscritto del Tasso di Interesse Debitore fino al 04/12/1996;

-L'assenza di pattuizione per iscritto del Tasso di Interesse Creditore fino al 19/11/2001;

-la presenza di anatocismo non dovuto fino al 30/06/2000;

-l'assenza di indicazione nei contratti di affidamento della modalità di calcolo della CMS;

- l'assenza di pattuizione per iscritto della CDF;

-l'assenza di pattuizione per iscritto delle spese di operazioni fino al 19/11/2001

-l'assenza di pattuizione per iscritto delle spese di chiusura e liquidazione

-l'assenza di pattuizione per iscritto delle spese di invio contabili ed estratti conto

-l'assenza di pattuizione per iscritto del canone di gestione conto fino al 19/11/2001

-l'assenza di pattuizione per iscritto delle valute antergate su addebiti

-l'assenza di pattuizione per iscritto delle valute postergate sugli accrediti fino al 19/11/2001

- la presenza di rimesse solutorie prima del 07/11/2004 (periodo precedente il decennio decorrente dal 07/11/2014

- il superamento del TSU da parte del TEG in: -n. 6 trimestri con la formula Banca d'Italia tempo per tempo vigente e in linea con la Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2018; n. 23 trimestri con la formula Banca d'Italia 2002 con CMS inclusa tra gli interessi nel primo quoziente

Il ricalcolo del Saldo del Conto Corrente è stato effettuato apportando le seguenti rettifiche:

-Anatocismo fino al 30/06/2000:

-interessi passivi capitalizzazione semplice fino al 30/06/2000

-CMS capitalizzazione semplice fino al 30/06/2000

-Spese conto capitalizzazione semplice fino al 30/06/2000

-Interessi attivi capitalizzazione annuale fino al 30/06/2000

- interessi passivi fino al 30/06/2000, capitalizzati in data 30/06/2000

-CMS fino al 30/06/2000, capitalizzati in data 30/06/2000

-Spese conto fino al 30/06/2000; capitalizzati in data 30/06/2000

-Interessi attivi fino al 30/06/2000; capitalizzati in data 30/06/2000

- interessi passivi capitalizzazione trimestrale dal 01/07/2000

- CMS capitalizzazione trimestrale dal 01/07/2000

-Spese conto capitalizzazione trimestrale dal 01/07/2000

- Interessi attivi capitalizzazione trimestrale dal 01/07/2000

-condanna la banca convenuta, nella persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del procuratore della società attrice, Avv. Paolo Leucalitti, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc, alle refusione delle spese di causa, che sono liquidate per intero nell'importo di € 557,00 per compensi, € 557,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese, Iva e Cap, come in parte motiva;


-condanna la banca convenuta, nella persona del legale rappresentante p.t., in favore della società attrice, alla refusione delle spese sostenute per le procedure di mediazione quantificate complessivamente nell'importo di euro 2.437,20;

-pone le spese di ctu, già oggetto di liquidazione, definitivamente a carico della banca convenuta

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16.10.

Firenze, 15 novembre 2019

Il Giudice
Dott. Sabrina Luperini



TRIBUNALE DI FIRENZE
18 NOV. 2019
DEPOSITATO IN CANCELLERIA GIUDIZIARIA
IL FUNZIONARIO
Dott.ssa SABINA MASSEI



pagina 15 di 15

